



COMUNE DI S. VITTORE DEL LAZIO

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

Provincia di Frosinone

ORDINANZA N. 18 DEL 20.06.2024.

OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione del rischio per incendi boschivi in previsione del periodo di massima pericolosità.

Il Sindaco

- **Vista** la L. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, che stabilisce divieti, prescrizioni e sanzioni applicabili alle zone boscate e ai pascoli;
- Richiamata la L.R. del Lazio 39/2000 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;
- Visto il Capo I - “Prevenzione degli incendi boschivi” - del Titolo III del Regolamento Regionale n. 7/2005 “Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)”;
- Visto il comma 6-bis dell’art. 182 del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- Visto il D.Lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile” che, tra l’altro, all’art. 3 individua il Sindaco quale Autorità territoriale di Protezione Civile, all’art. 6 definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all’art. 12 specifica che il Sindaco è responsabile dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- Vista la D.G.R. del Lazio 228/2023 “Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025”;
- Viste le indicazioni fornite dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare aventi ad oggetto “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale e ai rischi conseguenti” e con la quale viene stabilito che, per l’anno 2024, il periodo di massimo rischio per incendi boschivi con stato di grave pericolosità inizia il 15 giugno 2024 e termina il 15 ottobre 2024;
- Considerato che la scarsità delle precipitazioni meteoriche registrate nel corso della passata stagione invernale e di quella primaverile in corso rende più probabile ed elevato il rischio di incendio boschivo e/o di interfaccia urbano-rurale;

- Considerato che il fenomeno degli incendi boschivi e/o di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
- Precisato che: • per aree a rischio di incendio boschivo si intendono quelle definite al comma 1 dell'art. 2 della L. 353/2000, ossia le aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, i terreni coltivati o incolti e i pascoli limitrofi a dette aree; • per aree a rischio di incendio di interfaccia urbano – rurale si intendono quelle definite al comma 1-bis dell'art. 2 della L. 353/2000, ossia le aree o le fasce nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta;
- **Rilevato** che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- **Ritenuto** necessario, per tutto quanto sopra, adottare, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, un provvedimento contingibile e urgente per prevenire il rischio per incendi boschivi in previsione del periodo di massima pericolosità;
- **Visto** l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000,

ORDINA

1. IL DIVIETO dal 21 giugno 2024 al 15 ottobre 2024 nelle aree a rischio di incendio boschivo e in quelle ad esse immediatamente limitrofe di: • accendere fuochi di ogni genere; • far brillare mine o usare esplosivi; • usare motori, (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le norme vigenti), fornelli che producano faville o braci; • gettare o porre a terra qualsiasi materiale (carta, sigarette, fiammiferi, ecc.) acceso o allo stato di braci; • compiere azioni o operazioni che, comunque, possano creare pericolo immediato o mediato di incendio; • esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come “lanterne volanti” dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio, i mezzi di soccorso e i mezzi per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; precisando a tal riguardo che per aree a rischio di incendio boschivo si intendono quelle definite

al comma 1 dell'art. 2 della L. 353/2000, ossia le aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, i terreni coltivati o incolti e i pascoli limitrofi a dette aree;

2. AGLI ENTI DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI: • di provvedere ad intensificare, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), gli interventi di prevenzione del rischio incendi consistenti, tra l'altro, nella pulizia delle banchine, cunette e scarpate mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

3. AGLI ENTI GESTORI DELLA RETE ELETTRICA di provvedere ad intensificare gli interventi di ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine elettriche per un raggio maggiore di 5 metri;

4. OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DELLE FASCE PROTETTIVE: i proprietari e/o gli affittuari e/o i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono provvedere a realizzare, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata, una fascia protettiva, sgombra da ogni residuo di vegetazione, di larghezza maggiore di 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La suddetta fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere realizzata comunque entro il 7 luglio 2024;

5. DIVIETI PER LA BRUCIATURA DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI VEGETALI: dal 21 giugno 2024 al 15 ottobre 2024 è vietato, su tutto il territorio comunale, accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive;

6. DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLE AREE BOScate: i proprietari, gli affittuari e i conduttori a qualsiasi titolo di boschi, nonché gli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, devono immediatamente provvedere ad eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono immediatamente provvedere, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, di larghezza maggiore di 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa.

PRECISA

- che la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati comporterà l'applicazione delle sanzioni, ivi incluse le sanzioni penali, già previste dalle vigenti normative, statali e/o regionali, che disciplinano la materia oggetto della presente Ordinanza. Ogni altra violazione delle disposizioni della presente Ordinanza per la quale non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
- che per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025” approvato con D.G.R. del Lazio 228/2023.

DISPONE

- che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica tramite pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di San Vittore del Lazio e sul sito internet istituzionale del Comune di San Vittore del Lazio;
- che il Corpo di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia urbano – rurale, perseguendo i trasgressori ai termini di Legge;
- di far pervenire copia della presente Ordinanza a Sua Eccellenza il Prefetto di Frosinone, al Nucleo Carabinieri Forestale di Cassino, al Corpo di Polizia Municipale del Comune di San Vittore del Lazio; al Comando Vigili del Fuoco di Cassino, agli Enti proprietari o concessionari delle strade che attraversano il territorio comunale, agli Enti proprietari o concessionari delle reti ferroviarie che attraversano il territorio comunale, agli Enti concessionari di reti idriche, fognarie presenti nel territorio comunale, agli Enti gestori della rete elettrica presente nel territorio comunale, ai Consorzi di bonifica con competenza sul territorio comunale,

INFORMA

che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR regionale o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale,


IL SINDACO
AVV. NADEA BUGGE